CONVENZIONE

tra

"Associazione Nazionale Dietisti" (di seguito "ANDID"), con sede legale in Via Monti Nebrobi 10 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT), P.IVA 07908910016 in persona della Dott.ssa Ersilia Troiano nella sua qualità di **Legale Rappresentante**;

e

Buzzi s.a.s. domiciliato/con sede in Genova, via Ippolito D'Aste, n. 1/2 C.F./P. I.V.A. 03317980104 in persona del legale rappresentate Fabrizio Buzzi (di seguito **"agenzia"**) iscrizione RUI A000055383 del 12/02/2007

premesso che

- ANDID è interessata a favorire l'accesso degli iscritti a condizioni di favore nell'acquisto di beni e servizi;
- L'Agenzia è disponibile a proporre agli associati i prodotti assicurativi (di seguito "i Prodotti"), specificati negli appositi allegati, a condizioni tariffarie e contrattuali di favore;
- ANDID ha valutato positivamente la disponibilità dell'Agenzia ed è interessata a comunicare ai propri associati l'offerta dei Prodotti da parte dell'Agenzia in forza della Convenzione;
- ANDID dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la stipula della presente Convenzione (di seguito "la Convenzione");

ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. La Convenzione sostituisce ogni precedente intesa o accordo verbale o scritto tra le Parti.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

- **2.1** La presente Convenzione ha per oggetto l'individuazione dei Prodotti, delle relative agevolazioni, nonché delle modalità di presentazione della Convenzione e dei Prodotti agli associati.
- **2.2** I Prodotti oggetto della Convenzione sono elencati nell'Allegato A, nel quale sono anche specificate le relative agevolazioni.

2.3 L'offerta dei Prodotti e delle relative agevolazioni é riservata agli associati, come definiti dalla Convenzione, che siano tali al momento della sua stipula o lo diventino nel corso della sua validità, nonché ai loro familiari conviventi.

Art. 3 Durata e diritto di recesso.

- **3.1** La presente Convenzione ha la durata di tre (3) anni a partire dalla data di stipula e successivamente si rinnoverà di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a mezza raccomandata a.r. o a mezzo telefax almeno due mesi prima della scadenza.
- **3.2** Decorsi sei mesi dalla sua sottoscrizione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo telefax, con preavviso di trenta giorni.
- **3.3** In tutti i casi di scioglimento della Convenzione, ANDID dovrà cessare ogni attività di segnalazione degli sconti e delle agevolazioni di cui alla Convenzione ai propri iscritti. ANDID si obbliga a informare tempestivamente i propri iscritti della cessazione della Convenzione e dell'offerta dei Prodotti.

Lo scioglimento della Convenzione, da qualsivoglia causa motivato, non avrà effetto sulle condizioni, l'efficacia e la validità dei singoli contratti di assicurazione già stipulati.

Art. 4 Modifiche

La Convenzione potrà essere concordemente modificata in forma scritta laddove le condizioni iniziali dovessero necessitare di cambiamenti a seguito di modifiche, annullamenti, sostituzioni dei Prodotti e delle relative condizioni normative e tariffarie.

Art. 5 Esecuzione della Convenzione

- **5.1** ANDID avrà facoltà di comunicare ai propri associati l'opportunità di acquisto dei Prodotti con le agevolazioni indicate negli Allegati, astenendosi da ogni attività di promozione, consulenza, distribuzione, comunicazione di condizioni contrattuali o informazione sulle caratteristiche delle coperture assicurative.
- **5.2** L'Agenzia, in conformità agli adempimenti di legge in materia di intermediazione assicurativa e di informativa precontrattuale e contrattuale, curerà direttamente e sarà integralmente responsabile per le attività di proposta, vendita e post-vendita dei Prodotti, ivi compreso il servizio e l'assistenza agli assicurati in caso di sinistro, alle condizioni previste dalla polizze di assicurazione.
- **5.3** Per ogni questione relativa all'esecuzione della Convenzione, ANDID farà riferimento all'Agenzia.
- **5.4** Gli associati potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie o degli sconti previsti dalla Convenzione esibendo idoneo documento (copia di cc/postale o di bonifico bancario) attestante l'iscrizione annuale ad ANDID.
- I familiari conviventi dovranno presentare copia dello stato di famiglia.
- L'uso del documento attestante il rapporto con ANDID è strettamente personale e, per tale ragione, ANDID impegna gli associati ad evitare l'utilizzo improprio a favore di terzi.

5.5 L'Agenzia si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare, sulla base delle informazioni acquisite, la stipula delle polizze, non costituendo la presente Convenzione alcun obbligo a contrarre in capo ad essa.

L'agenzia, prima della emissione dei contratti, verificherà, tramite invio alla Segreteria di ANDID <u>info@andid.it</u> – oggetto: verifica status di socio attivo per stipula Polizza Responsabilità Civile, l'iscrizione del richiedente all'associazione

Art. 6 Attività di comunicazione

- **6.1** Le Parti approvano fin d'ora il documento allegato al presente accordo come Allegato B, per la comunicazione della Convenzione agli associati.
- **6.2** ANDID potrà comunicare ai propri iscritti l'opportunità di rivolgersi all'Agenzia per l'acquisto dei Prodotti con gli sconti e le agevolazioni indicati negli allegati alla Convenzione.
- **6.3** Ogni diversa attività di promozione e segnalazione della Convenzione dovrà essere concordata in forma scritta e autorizzata da Italiana. In particolare, l'eventuale utilizzo dei marchi e dei segni distintivi delle parti dovrà essere autorizzato da ANDID e da Italiana in forma scritta.

Art. 7 Rapporti con organi di controllo e vigilanza

La Convenzione perderà immediatamente efficacia e si considererà automaticamente risolta, qualora organi di controllo e di vigilanza in qualunque momento facessero divieto a ANDID di proseguire nelle attività di cui alla Convenzione; eventuali diverse prescrizioni impartite dagli organi di Controllo e Vigilanza comporteranno l'automatica modifica della Convenzione a meno che una delle parti non intenda recedere dallo stesso per tale motivo.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

- **8.1** Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi ai dipendenti e collaboratori di cui venissero a conoscenza.
- **8.2** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le Parti danno atto che i dati personali degli associati saranno raccolti e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione della Convenzione ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa in vigore.
- **8.3** Ciascuna Parte, in relazione all'attività da essa prestata, ricoprirà il ruolo di autonomo titolare del trattamento di dati personali raccolti nell'esecuzione della Convenzione. Pertanto, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 196/2003, le operazioni di trattamento dei dati potranno essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Art. 9 Clausola di legalità e trasparenza

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza della normativa citata, nonché all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, agevolarne la commissione, trarne profitto e a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 10 Foro Competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità della Convenzione sarà rimessa per la decisione, in via esclusiva, al Foro di Milano.

Si allegano:

Allegato "A"

Elenco Polizze e relative agevolazioni Comunicazione Convenzione

Allegato "B"

ANDID

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Erșilia Troiano

Buzzi s.a.s.

Il legale rappresentante

Fabrizio Buzzi

Allegato "A"

Il prodotti oggetto della convenzione sono:

Polizza responsabilità civile "RC PROFESSIONISTI – AREA SANITA" (fascicolo informativo modello RCG55231 – Ed. 03/2014)

• FRANCHIGIA: € 250,00 per ciascun sinistro

• MASSIMALE: € 1.000.000,00 per anno assicurativo

• PREMIO ANNUO LORDO: € 90,00

- 2. Polizza infortuni e malattia **"TANDEM"**, riservata ai Dietisti in regola con il pagamento della quota associativa ANDID **SCONTO 40%**.
- 3. Polizza tutti i rischi dell'abitazione **"CASA & FAMIGLIA"**, riservata ai Dietisti in regola con il pagamento della quota associativa ANDID **SCONTO 45%.**
- 4. Polizza tutti i rischi dello studio **"STUDIO & ATTIVITA"**, riservata ai Dietisti in regola con il pagamento della quota associativa ANDID **SCONTO 45%.**

Lo sconto indicato, sarà applicato alla tariffa di riferimento della Compagnia Italiana Assicurazioni, al momento della richiesta di emissione del contratto.

Allegato "B"

Copia dei fascicoli informativi delle polizze convenzionate, in vigore al momento della firma del presente accordo:

RC PROFESSIONISTI AREA SANITA'

Mod. RCG55231/FI

TANDEM

Mod. INF. 54331/FI

CASA E FAMIGLIA

Mod. MULTI 53091/FI

STUDIO E ATTIVITA'

Mod. MULTI 57111/FI